

3. Se l'articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE debba essere interpretato nel senso che esso osta all'aggiudicazione dell'appalto a imprese che costituiscono un'unità economica, ciascuna delle quali ha presentato un'offerta.

(<sup>1</sup>) Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU 2014, L 94, pag. 65).

---

**Impugnazione proposta il 20 luglio 2021 da Petrus Kerstens avverso l'ordinanza del Tribunale  
(settima sezione) del 17 maggio 2021, causa T-672/20, Kerstens / Commissione**

**(Causa C-447/21 P)**

(2021/C 431/06)

*Lingua processuale: il francese*

**Parti**

*Ricorrente:* Petrus Kerstens (rappresentante: C. Mourato, avvocato)

*Altra parte nel procedimento:* Commissione europea

**Conclusioni del ricorrente**

- Annullare l'ordinanza del Tribunale del 17 maggio 2021, Kerstens / Commissione (T-672/20);
- Dichiarare ricevibile il ricorso;
- Alla luce della circostanza che lo stato degli atti non consente di decidere la causa nel merito, rinviarla al Tribunale affinché giudichi nel merito;
- Riservare le spese.

**Motivi e principali argomenti**

I quattro motivi di impugnazione vertono sulla ricevibilità del ricorso proposto dal ricorrente in primo grado.

Con il primo motivo di impugnazione il ricorrente sostiene che, dichiarando irricevibile il ricorso di annullamento avverso le decisioni del 20 e del 31 gennaio 2020, il Tribunale ha violato le norme in materia di onere della prova nonché l'articolo 91, paragrafo 3, dello statuto dei funzionari e, inoltre, ha travisato i fatti e gli elementi di prova.

Con il secondo motivo di impugnazione il ricorrente rileva che il Tribunale non ha adeguatamente motivato l'ordinanza impugnata.

Con il terzo motivo di impugnazione il ricorrente sostiene che il Tribunale ha gravemente violato il principio della certezza del diritto in materia di determinazione della data di notifica dell'atto impugnato.

Con il quarto e ultimo motivo di impugnazione il ricorrente rileva che il Tribunale ha violato il principio della parità di trattamento dei funzionari in materia di determinazione della data di notifica degli atti loro indirizzati e ai quali occorre dar seguito in sede giudiziaria.

---

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht (Austria) il 9 agosto  
2021 — F.F.**

**(Causa C-487/21)**

(2021/C 431/07)

*Lingua processuale: il tedesco*

**Giudice del rinvio**

Bundesverwaltungsgericht

**Parti**

*Ricorrente:* F.F.

Altre parti: Österreichische Datenschutzbehörde, CRIF GmbH

### Questioni pregiudiziali

- 1) Se la nozione di «copia» di cui all'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/679 <sup>(1)</sup> (in prosieguo: il «RGPD») debba essere interpretata nel senso che per essa si intenda una fotocopia o un facsimile oppure una copia elettronica di un dato (elettronico) oppure se in detta nozione, conformemente al significato fornito dai vocabolari tedesco, francese e inglese, rientri anche una «Abschrift», un «double» («duplicata») o un «transcript».
- 2) Se l'articolo 15, paragrafo 3, prima frase, del RGPD, secondo il quale «[i]l titolare del trattamento fornisce una copia dei dati personali oggetto di trattamento», debba essere interpretato nel senso che vi è contemplato un diritto dell'interessato ad ottenere una copia — anche — di tutti i documenti nei quali i suoi dati personali sono oggetto di trattamento o una copia di un estratto da una base di dati qualora essa sottoponga a trattamento dati personali oppure che esso prevede — soltanto — un diritto dell'interessato alla riproduzione fedele all'originale dei dati personali cui occorre concedere l'accesso ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, del RGPD.
- 3) Qualora alla seconda questione venga risposto che sussiste soltanto un diritto dell'interessato alla riproduzione fedele all'originale dei dati personali cui occorre concedere l'accesso ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, del RGPD, se il suo successivo paragrafo 3, prima frase, debba essere interpretato nel senso che, in funzione della tipologia dei dati oggetto di trattamento (ad esempio, con riguardo a diagnosi, risultati di esami, pareri menzionati dal considerando 63 oppure anche documenti inerenti ad un esame ai sensi della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 20 dicembre 2017, Nowak <sup>(2)</sup>) e del principio di trasparenza sancito dall'articolo 12, paragrafo 1, del RGPD, può essere nondimeno necessario fornire anche parti di testo o interi documenti all'interessato.
- 4) Se la nozione di «informazioni» che, ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 3, terza frase, del RGPD, «sono fornite in un formato elettronico di uso comune» all'interessato, quando quest'ultimo presenta la richiesta mediante mezzi elettronici, «salvo indicazione diversa dell'interessato» debba essere interpretata nel senso che essa include soltanto i «dati personali oggetto di trattamento» menzionati nella prima frase.
  - a. In caso di risposta negativa alla quarta questione: se la nozione di «informazioni» che, ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 3, terza frase, del RGPD, «sono fornite in un formato elettronico di uso comune» all'interessato, quando quest'ultimo presenta la richiesta mediante mezzi elettronici, «salvo indicazione diversa dell'interessato» debba essere interpretata nel senso che essa include anche le informazioni di cui al precedente paragrafo 1, lettere da a) a h) dello stesso articolo.
  - b. In caso di risposta negativa alla quarta questione, sub a): se la nozione di «informazioni» che, ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 3, terza frase, del RGPD, «sono fornite in un formato elettronico di uso comune» all'interessato, quando quest'ultimo presenta la richiesta mediante mezzi elettronici, «salvo indicazione diversa dell'interessato» debba essere interpretata nel senso che essa include, oltre ai «dati personali oggetto di trattamento» e le informazioni di cui al precedente paragrafo 1, lettere da a) a h), dello stesso articolo, ad esempio, i relativi metadati.

<sup>(1)</sup> Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU 2016, L 119, pag. 1)

<sup>(2)</sup> C-434/16, EU:C:2017:994.

### Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court (Irlanda) l'11 agosto 2021 — Eircom Limited / Commission for Communications Regulation

(Causa C-494/21)

(2021/C 431/08)

Lingua processuale: l'inglese

### Giudice del rinvio

High Court

### Parti

Ricorrente: Eircom Limited